



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

DG PEMAC
Prot. Uscita del 08/09/2017
Numero: **0018419**
Classifica:



A tutti gli Uffici marittimi
LL.SS.
Per il tramite del Reparto
Pesca marittima

E p.c. alle Associazioni Nazionali di
categoria

Alle Organizzazioni sindacali di settore

TRASMISSIONE VIA E-MAIL

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 16769 del 26 luglio 2017 "Modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico per l'annualità 2017"

Con riferimento ai dubbi sottoposti alla Scrivente Direzione relativi alla corretta interpretazione dell'art. 2, comma 4 del Decreto Ministeriale n. 16769 del 26 luglio 2017, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare occorre precisare che il comma 3 del citato decreto dispone per le navi abilitate alla pesca costiera locale, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari "*l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 31 luglio al 10 settembre del corrente anno*".

Il comma 4 del medesimo articolo dispone che "*per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, abilitate alla pesca costiera ravvicinata, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 31 luglio al 29 agosto del corrente anno ed è disposta l'interruzione obbligatoria di ulteriori 10 giorni lavorativi anche non consecutivi da effettuarsi a scelta dell'armatore, previa comunicazione scritta all'Ufficio marittimo di iscrizione, entro e non oltre il 31 ottobre 2017*".

Il citato comma 4 consente alle unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata di effettuare l'interruzione temporanea in maniera continuativa nel periodo di 30 giorni dal 31 luglio al 29 agosto 2017 e per un periodo ulteriore di giorni da effettuare in modo consecutivo o non consecutivo, entro e non oltre il 31 ottobre 2017.

17

La norma con la dicitura “*ulteriori 10 giorni lavorativi anche non consecutivi*” disciplina in modo specifico la fattispecie in cui l’armatore decida di effettuare l’interruzione temporanea per un periodo di giorni non consecutivi precisando che in tal caso si tratta di giorni lavorativi.

L’ipotesi in cui, invece, l’armatore decida di effettuare l’interruzione temporanea per un periodo di giorni consecutivi ulteriori ai 30 già definiti, nel silenzio della norma deve essere necessariamente regolata in linea con quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto che prevedono l’osservanza di 12 giorni ulteriori consecutivi.

Tale impostazione consente di rispettare sia l’impianto sistematico del decreto che il principio di parità di trattamento.

Ed infatti, non potrebbero essere considerati 10 giorni consecutivi solo per le imbarcazioni che effettuano la pesca costiera ravvicinata mentre per tutte le altre tipologie il periodo richiesto dovrebbe essere di 12 giorni consecutivi ulteriori.

Peraltro, una diversa interpretazione del comma 4, volta a considerare la possibilità di effettuare 10 giorni lavorativi consecutivi al periodo di interruzione temporanea, determinerebbe necessariamente l’impossibilità di rispettare per n. 2 giornate il periodo di attuazione delle misure tecniche successive (11 settembre al 19 novembre 2017) come previste dall’art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto, in quanto si sovrapporrebbero i due momenti temporali.

Tanto detto nel caso in cui l’armatore decida di effettuare l’interruzione temporanea per un periodo di giorni non consecutivi (10 giorni lavorativi non consecutivi da rispettare entro e non oltre il 31 ottobre 2017) risulterà tecnicamente non applicabile la previsione di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) la quale prevede il divieto di pesca nei giorni di venerdì, nonché per un ammontare totale non superiore a 60 ore distribuite in 4 giornate su base settimanale.

Qualora, invece, l’armatore dell’unità abilitata alla pesca costiera ravvicinata opti per l’interruzione temporanea per un periodo continuativo di 42 giorni, le misure tecniche successive potranno essere effettuate nelle modalità previste dall’art. 4 comma 1 lett. a) e b) del decreto.

Alla luce di quanto sopra, le Autorità marittime sono invitate ad applicare nel senso sopra indicato le disposizioni di cui all’art. 2, contenute nel Decreto Ministeriale n. 16769 del 26 luglio 2017.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale


Eugenora Iacovoni
Dirigente

97